

**c/o Polizia Municipale – Servizio Polizia Amministrativa - vigilanza commercio - o.s.p.**  
Tel. 0546 691410 - Fax 0546 691454 - Mailto: [davide.belosi@comune.faenza.ra.it](mailto:davide.belosi@comune.faenza.ra.it)

Oggetto: **COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DI VENDITA STRAORDINARIA:**

**o LIQUIDAZIONE, o FINE STAGIONE, o PROMOZIONALE, o SOTTOCOSTO**

Il/La sottoscritto/a .....

nato a ..... il

.....

residente a ..... via .....

n. tel. .... Fax / e-mail .....

.....

in qualità di ..... della ditta

.....

.....

C.F. / I.V.A. ....

con sede .....

legale rappresentante .....

### **COMUNICA**

*ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732/1999 e loro succ mod. e integr.*

**che nel punto di vendita denominato .....**

ubicato a ..... in via

.....

iscritto al Registro Ditte di ..... al n. .... del

.....

titolate di autorizz. / den. inizio att. n. .... del ..... per mq. ....

di superficie di vendita,

n. tel. .... Fax / e-mail .....

## **EFFETTUERÀ**

*(indicare la vendita ed il motivo, barrando le voci corrispondenti):*

o una **VENDITA DI LIQUIDAZIONE** dal ..... al .....  
*(su tutti i prodotti posti in vendita inviando **comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita**) per:*

- o **cessazione dell'attività commerciale** (con allegata dichiarazione del richiedente di cessare l'attività di vendita al termine della vendita di liquidazione, può essere effettuata per un periodo non superiore alle tredici settimane con riconsegna del titolo autorizzatorio);
- o **cessione dell'azienda** (con allegata copia dell'atto che attesta la compravendita dell'azienda, sia in forma preliminare, sia in forma definitiva ovvero la cessione della gestione, che deve avvenire entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione, può essere effettuata per un periodo non superiore alle tredici settimane);
- o **trasferimento dell'azienda** (con allegata dichiarazione del richiedente in cui si attesta di essere in possesso dell'autorizzazione al trasferimento, che deve avvenire entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione che può essere effettuata per un periodo non superiore alle sei settimane);
- o **trasformazione o rinnovo locali, AD ECCEZIONE DEL MESE DI DICEMBRE**, (con allegata copia della concessione, autorizzazione o comunicazione edilizia e copia del preventivo di spesa e relativa conferma d'ordine dell'impresa incaricata, specificandone l'ammontare, esclusivamente per rilevanti lavori tali da determinare la chiusura dell'esercizio per almeno 15 giorni consecutivi; tale vendita può essere effettuata per un periodo non superiore alle sei settimane e **l'avvio delle opere deve avvenire entro tre mesi dalla fine della vendita con chiusura dell'esercizio per almeno 15 giorni consecutivi**).

o una **VENDITA DI FINE STAGIONE** dal ..... al .....  
**(denominata anche SALDI)**, *(esclusivamente per i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo e può essere effettuata in due periodi dell'anno, dal PRIMO SABATO di GENNAIO al PRIMO SABATO di MARZO e dal PRIMO SABATO di LUGLIO al PRIMO SABATO di SETTEMBRE. Qualora il primo sabato di gennaio coincida con la festività dell'Epifania, le vendite di fine stagione hanno decorrenza dal 6 gennaio nei Comuni in cui è consentita l'apertura festiva, in base alla normativa vigente e dal giorno feriale successivo in tutti gli altri o, comunque, come eventualmente disposto con successive **DELIBERE DELLA GIUNTA REGIONALE** inviando la **comunicazione almeno 5 giorni prima della data di inizio della vendita**), per i seguenti generi e prodotti:*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

o una **VENDITA PROMOZIONALE** dal ..... al .....  
*(per periodi di tempo limitato, senza obbligo di comunicazione, per i seguenti generi e prodotti:*

.....  
.....  
.....  
.....

o una **VENDITA SOTTOCOSTO** dal ..... al .....  
*(per non oltre cinquanta diverse REFERENZE (tipi di prodotti), ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'I.V.A. e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati, può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno a distanza non inferiore ai venti giorni e con durata non superiore ai dieci giorni (è sempre consentito per i prodotti alimentari freschi o deperibili o a meno di tre giorni dalla scadenza o tipici delle festività dopo la data della ricorrenza nonché per i prodotti difettati o tecnologicamente sorpassati e comunque in caso di nuova apertura o di ristrutturazione e di ricorrenza quinquennale dell'apertura dell'esercizio o del gruppo di cui fa parte) inviando la comunicazione almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita), per i seguenti prodotti (ELENCAZIONE OBBLIGATORIA delle 50 REFERENZE e della quantità disponibili per ogni genere di prodotti):*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Disposizioni comuni a tutte le vendite straordinarie:**

*Lo sconto o ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto (art. 15 comma 5 D.Lgs. 114/98).*

*Le merci offerte devono essere disposte in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.*

*Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.*

*In caso di esaurimento di un prodotto, durante la vendita straordinaria, è fatto obbligo di rendere pubblico in modo chiaro ed evidente, attraverso i medesimi mezzi di comunicazione utilizzati per pubblicizzare la vendita, la fine anticipata dell'offerta di ogni prodotto non più disponibile.*

*La pubblicità relativa alle vendite deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.*

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, e dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, per ogni violazione delle norme che disciplinano le vendite straordinarie indicate dall'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732/1999; del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria di € 1032,00** ed in caso di particolare gravità o di recidiva, può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la **sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.**

Faenza, .....

Firma del richiedente e timbro dell'esercizio

.....